

REGOLAMENTO DELLA PREVIDENZA Le novità dal 1 gennaio 2021

Il Comitato dei Delegati, nella riunione del 28 novembre 2019, ha definitivamente approvato le modifiche al Regolamento della Previdenza che consistono in:



MANUTENZIONE PER AGGIORNAMENTO DI ALCUNI ARTICOLI



PERFEZIONAMENTO DEL METODO DI ACCERTAMENTO E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI



REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

I Ministeri vigilanti le hanno approvate con Nota dell'11 giugno 2020



ARTICOLO 7 Preiscrizione dei tirocinanti

LA MODIFICA

66 Definita la natura delle somme versate e introdotto un limite di età, pari a 50 anni, per i tirocinanti che vogliono preiscriversi all'Associazione.

PERCHÉ

66 Si è intervenuti su una materia che ha dato adito in passato a interpretazioni diverse circa la natura delle somme versate a titolo di preiscrizione (quota/contribuzione).

A partire dal 2021 tali somme saranno considerate definitivamente contribuzione.





ARTICOLO 8 Il contributo soggettivo

LA MODIFICA



- A. Definite le modalità di accertamento dei contributi in assenza dei dati reddituali (A19). In assenza del modello dell'anno si usa quello dell'anno precedente e, in assenza anche di quello, si accerta la contribuzione minima.
- B. Uniformato l'accertamento dei contributi a carico dei pensionati attivi di altra forma di previdenza obbligatoria a quanto già previsto per i pensionati Cnpr.
- C. Aggiornato il testo a seguito del termine del periodo transitorio per l'aumento delle aliquote contributive.
- D. Esteso l'accertamento del contributo soggettivo in misura pari alla metà, oltre che ai titolari di pensione di vecchiaia, anzianità e anticipata anche ai titolari di pensione supplementare di vecchiaia (Cnpr) e ai titolari di pensione di altra forma di previdenza.
- E. Introdotta una facoltà di decontribuzione in favore degli associati che hanno maturato il requisito contributivo per il conseguimento della pensione di vecchiaia Cnpr ma non ancora quello anagrafico.

PERCHÉ

- A. Tradotta in norma regolamentare una disposizione che prima era regolata da disposizioni interne.
- B. Si è ritenuto iniquo trattare fattispecie simili in modo diverso.
- C. Manutenzione del testo e adeguamento temporale.
- D. Vedi punto B.
- E. Introdotto un incentivo a rimanere iscritti anche dopo aver maturato il requisito contributivo, in attesa di raggiungere l'età pensionabile, evitando la cessazione dell'attività e le successiva cancellazione dall'ente.





ARTICOLO 9

Il contributo soggettivo supplementare

LA MODIFICA

Dal 2021 i titolari di pensione di altra forma di previdenza devono la stessa misura di contributo soggettivo supplementare dovuta dai titolari di pensione Cnpr. Per entrambe le casistiche la dichiarazione pari a zero non comporta accertamento di contributi.

PERCHÉ

Anche in questo caso la motivazione è la stessa della slide precedente. L'obiettivo è uniformare la disciplina di fattispecie simili.

Prima i pensionati Cnpr versavano il 50% del contributo soggettivo, mentre i pensionati di altri enti versavano il contributo totale in percentuale sul dichiarato senza minimi; se dichiaravano zero, versavano zero.





Articolo 10 Il contributo integrativo

LA MODIFICA

Introdotta una facoltà di decontribuzione in favore degli associati che hanno maturato il requisito contributivo per il conseguimento della pensione di vecchiaia Cnpr ma non ancora quello anagrafico.

Questa categoria non deve il contributo minimo ma direttamente il 4% sul volume di affari dichiarato.

PERCHÉ

66 Introdotto un incentivo a rimanere iscritti anche dopo aver maturato il requisito contributivo, in attesa di raggiungere l'età pensionabile, evitando la cessazione dell'attività e le successiva cancellazione dall'ente.





ARTICOLO 14 Comunicazioni obbligatorie (A19)

LA MODIFICA

A. Se la scadenza per l'invio dell'A19 (31 luglio) cade di sabato o in un giorno festivo è rinviata al primo giorno lavorativo successivo. È stata aggiunta, inoltre, una precisazione in linea con la scadenza del 31 luglio e cioè se il 61° giorno a partire dal 31 luglio cade di sabato o giorno festivo allora si posticipa al primo giorno lavorativo.

B. La sanzione per ritardata comunicazione è ridotta ad un quinto se, una volta acquisiti i dati, la contribuzione accertata non varia.

PERCHÉ

A. È stata tradotta in norma regolamentare una disposizione interna

B. La nuova norma sanziona in maniera ridotta chi non ha presentato la dichiarazione che non comportava alcun aumento dei contributi da versare.





ARTICOLO 15 Pagamento dei contributi

LA MODIFICA

Cambiano le regole di
accertamento dei contributi
ad inizio anno. Restano le attuali
scadenze. L'importo accertato
ad inizio anno viene ripartito in
7 rate di uguale importo. Non
c'è più la distinzione tra rate di
"minimo" e di "eccedenza".

Ad inizio anno si accertano
7 rate sulla base della
dichiarazione dell'anno precedente
o, in assenza, si accertano i minimi.
Si creano direttamente le 7 scadenze
e vengono rese disponibili sulla
piattaforma Pagoniine, all'interno del
sito della Cassa. Una volta acquisiti i
dati si ricalcola la contribuzione. Le
rate sono tutte in acconto, salvo la
rata di dicembre che rappresenta
il saldo a chiusura dell'anno.

Cambiano anche le sanzioni.

li ritardo nel pagamento
del contributi soggettivo
supplementare, integrativo e
maternità è sanzionato con un
interesse pari al tasso legale + 2%.

Agli stessi contributi e al contributo soggettivo si applica inoltre una sanzione pari a:

- 1% mensile del contributo dovuto se il pagamento interviene entro 365 giorni dalla scadenza;
- 2% mensile a partire dal 366° giorno.

In ogni caso le sanzioni (solo le sanzioni) non possono superare il 60% dei contributi dovuti e non versati o versati in ritardo.

La sanzione è ridotta a
un ottavo se il pagamento
interviene entro 60 giorni dalla
scadenza, a un quinto se interviene
oltre il 60° giorno ed entro il 120°
giorno dalla scadenza e in ogni caso
prima della contestazione della
sanzione da parte dell'Associazione.
La sanzione è ridotta comunque a un
terzo se il pagamento interviene dopo
l'atto amministrativo di contestazione
ma entro il termine in esso contenuto,
comunque non superiore al 180°
giorno dalla scadenza. La sanzione è
determinata a pagamento effettuato.

In conclusione, quindi, la sanzione si applica in misura pari all'1% per il primo anno e 2% a partire dal secondo significa che se il pagamento interviene dopo 14 mesi applichiamo l'1% per i primi dodici mesi e il 2% per i due mesi rimanenti.



ARTICOLO 15 Pagamento dei contributi

PERCHÉ

A.-B. Si è cercato di diluire in più scadenze l'importo dei contributi annui dovuti, per venire incontro alle esigenze degli iscritti.

C.-D.-E. È stato aggiornato il sistema sanzionatorio e modificato in modo da premiare i casi di ravvedimento, chi versa in ritardo ma in tempi brevi e prima della contestazione può usufruire di riduzioni rilevanti degli importi dovuti per sanzioni.

Inoltre è stato **aggiornato e ridotto il tasso di interesse** per ritardato pagamento.





ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI Alcuni esempi

Reddito € 15.000,00 e volume di affari € 18.000,00 [minimi] Reddito € 50.000,00 e volume di affari € 70.000,00 [minimi ed eccedenze] Reddito € 100.000,00 e volume di affari € 200.000,00 [minimi ed eccedenze]

PRIMA DELLA RIFORMA

Totale contributi minimi € 4.519,89 da pagare in 5 rate da € 903,98

PRIMA DELLA RIFORMA

Contributi minimi

€ 4.519,89 da pagare
in 5 rate da € 903,98
e due rate eccedenti
il minimale di

€ 2.890,00

PRIMA DELLA RIFORMA

Contributi minimi

€ 4.519,89 da pagare
in 5 rate da € 903,98
e due rate eccedenti
il minimale di

€ 9.240.05

DOPO LA RIFORMA

Totale contributi minimi € 4.519,89 da pagare in 7 rate da € 645,70

DOPO LA RIFORMA

Totale € 4.519,89 + 5.780,00 da pagare in **7 rate** da **€ 1.471,41**

DOPO LA RIFORMA

Totale € 4.519,89 + 18.480,11 da pagare in **7 rate** da **€ 3.286,00**



COME CAMBIANO LE SANZIONI Alcuni esempi prima parte

PRIMA DELLA RIFORMA				DOPO LA RIFORMA					
Anni di ritardo	Importo dovuto	Sanzione	Interessi	Totale	Anni di ritardo	Importo dovuto	Sanzione	Interessi	Totale
11	19.372,24	2.905,84	7.380,29		11	19.372,24	11.623,34	4.323,83	
		2.905,84	7.380,29	10.286,13			11.623,34	4.323,83	15.947,17
Anni di ritardo	Importo dovuto	Sanzione	Interessi	Totale	Anni di ritardo	Importo dovuto	Sanzione	Interessi	Totale
6	11.787,48	1.768,12	2.426,77		6	11.787,48	7.072,49	1.421,39	
		1.768,12	2.426,77	4.194,89			7.072,49	1.421,39	8.493,88
Anni di ritardo	Importo dovuto	Sanzione	Interessi	Totale	Anni di ritardo	Importo dovuto	Sanzione	Interessi	Totale
3	7.941,28	1.191,19	800,33		3	7.941,28	4.764,77	469,21	
		1.191,19	800,33	1.191,52			4.764,77	469,21	5.233,98



Il nuovo sistema è più intransigente nel caso di ritardi di lunga durata (oltre il termine della contestazione bonaria da parte della Cnpr e comunque oltre i 180 giorni dalla data di scadenza). In questi casi le nuove sanzioni sono molto più elevate rispetto al passato.



COME CAMBIANO LE SANZIONI Alcuni esempi seconda parte

PRIMA DELLA RIFORMA							
Giorni di ritardo	Importo dovuto	Sanzione	Interessi	Totale			
10	19.372,24	193,72	18,58				
		193,72	18,58	212,30			
Giorni di ritardo	Importo dovuto	Sanzione	Interessi	Totale			
90	11.787,48	589,37	100,60				
		589,37	100,60	689,97			
Giorni di ritardo	Importo dovuto	Sanzione	Interessi	Totale			
180	7.941,28	794,13	136,31				
		794,13	136,31	930,44			
Giorni di ritardo	Importo dovuto	Sanzione	Interessi	Totale			

1.191,19

1.191,19

137,83

137,83

1.329,02

DOPO LA RIFORMA							
Giorni di ritardo	Importo dovuto	Sanzione	Interessi	Totale	Sanzione ridotta		
10	19.372,24	193,72	10,88				
		193,72	10,88	204,60	35,10		
Giorni di ritardo	Importo dovuto	Sanzione	Interessi	Totale	Sanzione ridotta		
90	11.787,48	353,62	58,92				
		353,62	58,92	412,55	129,65		
Giorni di ritardo	Importo dovuto	Sanzione	Interessi	Totale	Sanzione ridotta		
180	7.941,28	476,48	79,84				
		476,48	79,84	556,31	238,66		
Giorni di ritardo	Importo dovuto	Sanzione	Interessi	Totale	Sanzione ridotta		
oltre 180	7.941,28	476,48	80,73				
		476,48	80,73	557,21	557,21		



oltre 180

7.941,28

Il nuovo sistema è molto più tollerante con i ritardi di breve durata e premia coloro che dimostrano di volersi mettere in regola.



ARTICOLO 24 Revisione sanitaria delle pensioni

LA MODIFICA

66 Blocco alla revisione sanitaria delle pensioni. Dopo la seconda revisione non si procede ad ulteriori controlli. 99

PERCHÉ

Dopo il secondo accertamento che conferma lo stato di invalidità o inabilità si è ritenuto di confermare la pensione senza obbligare ulteriormente l'iscritto a successivi accertamenti tecnico-sanitari dello stato di inabilità e dello stato di invalidità demandati a strutture convenzionate con la Cassa. La riduzione degli accertamenti comporta una riduzione dei costi.





ARTICOLO 25

Revisione amministrativa delle pensioni di invalidità

LA MODIFICA

66 Confermata e non più soggetta ad accertamento la pensione di invalidità nel caso in cui il reddito professionale medio dei due anni antecedenti sia inferiore al trattamento minimo dell'Ago. 99

PERCHÉ

Appare eccessivo
penalizzare con la riduzione
e poi la revoca della
pensione i pensionati di
invalidità che dichiarano un
reddito professionale al di
sotto di una certa soglia.





ARTICOLO 37 Trattamento minimo di pensione

LA MODIFICA

L'importo del trattamento minimo delle pensioni di reversibilità di pensionato di invalidità viene slegato dalla data di decesso.

La misura del trattamento minimo spettante ai titolari di pensione di reversibilità, il cui nucleo superstite comprenda un figlio minore di età o inabile, dal 2021 è adesso lo stesso previsto per le pensioni di inabilità e indirette.

PERCHÉ

Si è ritenuto opportuno modificare l'attuale formulazione del testo in quanto, per fattispecie simili, prevedeva una misura del trattamento molto diversa a seconda della data di decesso del titolare della pensione.

Si è provveduto a **definire la disciplina** di una fattispecie che, sebbene già applicata per prassi in via di equità, non era esplicitata nel testo.





ARTICOLO 39 Pensione supplementare

LA MODIFICA

66 Eliminata la causa di esclusione alla pensione supplementare Cnpr che consisteva nella titolarità di una pensione della gestione ex lege 335/95. 99

PERCHÉ

La modifica è stata fatta per consentire anche ai pensionati della gestione separata Inps di poter accedere alla pensione supplementare.





ARTICOLO 45 Entrata in vigore

Entrata in vigore delle nuove disposizioni:

1 gennaio dell'anno successivo all'approvazione ministeriale

Le modifiche relative agli interessi e alle sanzioni ex articoli 14 e 15 si applicano a violazioni successive all'entrata in vigore del nuovo Regolamento.

(quindi 1 gennaio 2021)